

## Disegno di legge recante "Modifica al Codice della Proprietà Industriale" (D.lgs. 30/2005 – CPI)

Commissione Industria
Senato della Repubblica

## Audizione Parlamentare

8 febbraio 2023



Gentile Presidente, Onorevoli Senatori,

grazie anzitutto per questa occasione di confronto.

Confindustria apprezza il Disegno di legge (di seguito: DDL) "Modifica al Codice della Proprietà Industriale" (D.lgs. 30/2005, di seguito: CPI), che rientra nelle Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2023 (di seguito: Strategia), approvate con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) nel giugno 2021.

La Strategia ha recepito diverse proposte formulate da Confindustria in <u>risposta alla consultazione pubblica</u> ed è stato uno dei primi provvedimenti programmatici di attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): essa punta a promuovere la proprietà intellettuale nel contesto della digitalizzazione e innovazione del sistema produttivo italiano (Missione 1, Componente 2 del PNRR).

Il DDL di riforma del Codice, insieme ai decreti attuativi a esso collegati, rappresentano una *milestone* del PNRR, per cui andranno approvati entro il terzo trimestre di quest'anno.

È prioritario, dunque, che l'iter del DDL segua tempi rapidi e compatibili con l'esigenza di centrare le scadenze stabilite nel Piano. Concentreremo quindi nel prosieguo le considerazioni su pochi punti qualificanti, nella consapevolezza che l'impianto complessivo del nuovo Codice sia da condividere e con l'auspicio che venga approvato speditamente.

Partendo da una premessa: in diverse occasioni, Confindustria ha evidenziato l'importanza di trasformare la risposta alle sfide globali, a partire da quelle digitali, ambientali e della salute, in opportunità di sviluppo industriale. Ciò sarà possibile se i sistemi produttivi nazionale ed europeo riusciranno a guidare il cambiamento, diventando leader mondiali nello sviluppo di tecnologie innovative e ponendosi nella parte alta delle catene del valore.

A sua volta, questo obiettivo passa per una serie di azioni di medio termine, pure richiamate nella Strategia del Governo, necessarie a promuovere l'attività di R&S e un'efficace protezione e valorizzazione economica degli *asset* immateriali, che nelle economie avanzate sono *driver* di crescita della produttività. Condizione, quella della valorizzazione dei beni intangibili, che si inserisce in un'azione più ampia promossa dal PNRR per rafforzare le *partnership* pubblico-private, aumentando la capacità di ricerca, pubblica e privata, e di trasformazione dei risultati della stessa in processi, prodotti e servizi innovativi in grado di creare sviluppo sostenibile e inclusivo (non a caso il titolo della Componente 2 della Missione 4 del PNRR recita: "Dalla Ricerca all'Impresa").

È bene ricordare che, in Italia, le industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale generano oltre il 52% del PIL e contribuiscono al 28% dell'occupazione, registrando performance superiori rispetto alla media UE<sup>1</sup>. Spesso gli *intangible* costituiscono il reale

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> <u>EPO-EUIPO</u> – IPR-intensive industries and economic performance in the European Union, 2022.



valore economico di un'impresa e, al contempo, il principale fattore di competitività di un paese a livello globale.

Il contributo delle imprese in questo campo è centrale, sia guardando agli investimenti in innovazione, sia alla protezione dei risultati dell'attività inventiva.

Negli ultimi venti anni **l'investimento in R&S delle imprese italiane** è quasi raddoppiato, passando dallo 0,5% del PIL del 2000 allo 0,94% del 2020, con un'accelerazione nell'ultimo triennio nonostante la crisi economica (+ 3,9% nel 2022 rispetto all'anno precedente)<sup>2</sup>.

Al contrario, nello stesso arco temporale gli investimenti pubblici in innovazione sono rimasti sostanzialmente stabili (dallo 0,50% del PIL nel 2000 allo 0,56% nel 2020, contro una media UE dello 0,8% e l'1% della Germania)<sup>3</sup>.

Anche sul piano **brevettuale le imprese italiane sono all'avanguardia**: nel 2021 abbiamo registrato un incremento delle domande di brevetto europeo depositate del 6,5% rispetto all'anno precedente, risultato superiore alla media dei paesi aderenti all'EPO (+2,8%). L'Italia conferma la propensione innovativa in diversi settori come l'ingegneria elettrica (+11 di domande di brevetto UE presentate nel 2021 rispetto al 2020), le tecnologie medicali (+16%), ambientali (+21%), le biotecnologie (+8%), nonché nella meccanica (+8%) e nel settore trasporti (+9%), dove siamo uno dei paesi leader<sup>4</sup>.

Al contempo, la ricerca scientifica italiana produce sì molte pubblicazioni, ma pochi brevetti: appena il 2,5% sul totale a livello mondiale, contro il 5,9% della Francia, che pubblica di meno rispetto a noi, e il 14,4% della Germania<sup>5</sup>. Ciò significa che ci sono ampi margini per **migliorare il ritorno economico della ricerca pubblica**.

Infatti, la qualità della ricerca si misura anche sulla capacità di valorizzarne gli esiti, promuovendo la cultura dell'applicazione del risultato e della conseguente protezione della proprietà intellettuale, passaggio obbligato per gestirne il "valore" e cardine dei processi di trasferimento tecnologico, determinanti per il progresso della conoscenza.

In questo senso, diventa necessario rendere strutturali le *partnership* pubblico-private in R&S, che in Italia sono ancora deboli<sup>6</sup>. È questa la direzione intrapresa dal PNRR, con interventi che mirano a modernizzare e rendere più competitivo il nostro Paese.

Ed è questo il motivo per cui accogliamo con favore l'abolizione del c.d. professor privilege disposta dall'articolo 3 del DDL di riforma del CPI (mediante la riscrittura

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Elaborazioni CSC su dati Eurostat

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Elaborazioni CSC su dati Eurostat

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dati EPO Domande di brevetto per paese, Patent Index 2021

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dati EPO, Patent Index 2020

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nel 2018, la quota di imprese innovatrici nel manifatturiero con accordi formali di ricerca con il settore pubblico era del 6,5%, contro una media dell'Eurozona superiore del 10% (13% in Germania).



dell'articolo 65 del Codice stesso), che risponde a una proposta di Confindustria formulata in occasione della consultazione pubblica sulla Strategia.

Questo intervento normativo allinea l'Italia agli altri paesi europei e non solo è in grado di facilitare la gestione dei brevetti nei rapporti tra Università, enti pubblici di ricerca e imprese, favorendo il partenariato, ma può anche contribuire a creare un sistema di concorrenza virtuosa tra le stesse Università, spingendole verso collaborazioni con le imprese funzionali a valorizzare la propria attività inventiva.

Al netto, quindi, della piena condivisione della scelta di fondo operata dal DDL, riteniamo necessari alcuni puntuali correttivi all'articolato, calibrati proprio in funzione del pieno raggiungimento degli obiettivi appena citati, in particolare enfatizzando un aspetto cui le disposizioni proposte, al momento, dedicano solo alcuni cenni.

Ci riferiamo all'esigenza di rafforzare il riferimento all'autonomia negoziale come modalità attraverso cui addivenire a una regolazione dei diritti di sfruttamento economico dei risultati della ricerca finanziata dal privato, affermando con chiarezza che tale regolazione dovrà essere declinata in un contratto tra l'Università e il soggetto che finanzia la ricerca.

Inoltre, per favorire una **regolazione equa dei rapporti economici** tra le parti, occorre a nostro giudizio far riferimento ad apposite **Linee guida** che possano individuare i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei menzionati rapporti contrattuali. Ciò anche al fine di ovviare a eventuali asimmetrie informative, su aspetti tecnici e/o normativi, relativi alla attività di ricerca oggetto del contratto.

Il ricorso alle Linee Guida avrebbe il pregio di introdurre uno strumento di *soft regulation* dei rapporti contrattuali tra soggetti pubblici e privati per la gestione dei diritti di privativa industriale, assicurando una maggiore flessibilità e adattabilità alle esigenze del caso concreto e alle buone prassi che si sono già consolidate o si consolideranno nel tempo.

Affinché le Linee Guida diventino un punto di riferimento per i contraenti e abbiano la più ampia diffusione, è importante che siano elaborate e adottate dal Governo, entro un termine congruo dall'entrata in vigore della legge di riforma del CPI.

Al contrario, occorre evitare che sia definita per legge la ripartizione economica dei diritti di privativa in caso di invenzione finanziata dal privato, opzione che introdurrebbe un elemento di rigidità in rapporti negoziali che è opportuno lasciare, invece, all'autonomia delle parti.

Sempre nell'ottica di rafforzare i partenariati nell'attività di R&S, apprezziamo l'articolo 4 del DDL che, introducendo il nuovo articolo 65-bis nel Codice, prevede la possibilità per le Università e gli enti pubblici di ricerca di dotarsi di **uffici di trasferimento tecnologico** (TTO) con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso collaborazioni con le imprese.

Si tratta di un intervento importante non solo per "qualificare" le interlocuzioni tra soggetti pubblici e privati, ma anche per rafforzare il percorso già intrapreso da molte Università ed enti pubblici che, in questi anni, si sono dotati di tali uffici. La previsione è importante sia per continuare a promuovere i TTO, la loro connessione e il collegamento con i *network* delle



imprese - e in particolare con le Associazioni di categoria che rappresentano il punto di contatto naturale con le imprese - sia per allineare il nostro paese a prassi e normative degli altri paesi europei.

Più in generale, visto il contesto globale in cui le imprese ormai competono, apprezziamo le novità introdotte dal DDL volte ad **armonizzare la normativa italiana** a quella degli altri paesi europei e ai sistemi internazionali di protezione della proprietà intellettuale.

In questo senso, l'articolo 5 interviene sull'attuale articolo 148 del Codice e consente il **pagamento posticipato dei diritti rispetto al deposito della domanda di brevetto**, al fine di attribuire al richiedente una maggiore flessibilità operativa, senza perdere la priorità della domanda di registrazione. Tale novità allinea il nostro sistema a quello di molti paesi UE, nonché al sistema di registrazione dell'Ufficio europeo dei brevetti e dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO).

Così come sono condivisibili le novità in tema di **semplificazione e digitalizzazione** delle procedure di registrazione e gestione dei titoli di proprietà intellettuale, tra cui quelle previste negli articoli 10 e 11 del DDL, necessarie a modernizzare il sistema nazionale di registrazione e gestione dei titoli di proprietà intellettuale e, quindi, per attrarre gli investimenti in asset intangibili.

Chiaramente la riforma del CPI è un passaggio indispensabile ma in sé non risolutivo, poiché un'azione organica di sostegno agli investimenti innovativi passa anche attraverso ulteriori misure - pure menzionate nella Strategia - tra cui l'attuazione di adeguati interventi di sostegno agli investimenti in innovazione e in beni immateriali.

Tuttavia - e così concludiamo - quella oggetto del DDL rappresenta una riforma attesa dall'industria italiana, utile a modernizzare aspetti essenziali del diritto della proprietà industriale e, anche grazie gli utili correttivi che verranno dal lavoro del Parlamento, può costituire un buon viatico per la "messa a terra" di una serie di progetti e investimenti oggetto del PNRR e necessari a promuovere la crescita del Paese.